

TRIBUNALE DI MASSA Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - art. 409 c.p.p. -

ll Giudice per le indagini preliminari, dotta a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/4/18; , vista la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal Pubblico Ministero

vista l'opposizione all'archiviazione presentata da vista la memoria presentata dalla difesa dell'indagata sentiti i difensori dell'opponente e dell'indagata alla predetta udienza camerale (nella quale non è comparso il PM benché ritualmente citato)

È indagata per il reato di cui all'art. 167 comma 2 D.L.vo 196/2003. Il reato ipotizzato consisterebbe nell'aver diffuso, tramite la trasmissione televisiva Piazza Pulita dell'emittente La7, le dichiarazioni rilasciate da avesse acconsentito a rilasciare un'intervista televisiva. nza che il Il reato sussisterebbe in quanto le dichiarazioni fatte dala contenevano dati personali stesso. che, in tal modo, sarebbero stati trattati e diffusi senza il consenso della carabiniere in servizio presso la La vicenda in esame trae origine dal fatto che il stazione di pera indagato nell'ambito di un più complesso procedimento penale nel quale erano coinvolti numerosi altri carabinieri in servizio ad : ad e nel quale venivano ipotizzati gravissimi reati, per cui l'inchiesta della Procura di Massa aveva avuto una considerevole eco mediatica a livello nazionale. Per tale motivo, la si era recata ad Aulla (zona in cui si erano svolti i fatti ed in cui risiedevano gli indagati e le loro famiglie) per cercare di intervistare gli indagati ed i loro familiari. Ed a tal fine aveva preso contatto col si erano incontrati A seguito di tale contatto, la • ed il nell'abitazione del carabiniere indagato e la giornalista gli aveva posto delle domande ed aveva videoripreso, con una telecamera nascosta, la loro conversazione, poi mandandola in onda sull'emittente radiotelevisiva La7. Nonostante il volto del i carabinieri in servizio in Lunigiana lo avevano riconosciuto ed avevano redatto ed inviato per tutta una serie di reati (tra cui alla Procura una c.n.r. in cui avevano segnalato i vilipendio delle istituzioni e delle forze armate, istigazione di militari a disobbedire alle leggi, apologia di fascismo e discriminazione razziale), commessi mediante le dichiarazioni rese nel veva sporto denuncia-querela contro la corso dell'intervista. Successivamente, il t reato di cui all'art. 167 comma 2 D.L.vo 196/2003 per aver diffuso quella conversazione senza che il acconsentito a rilasciare un'intervista televisiva. Il PM domanda l'archiviazione del procedimento (contemporaneamente ravvisando gravi ritenendo che il indizi del reato di calunnia a carico del consapevole di parlare con una giornalista ed avesse accettato di rilasciare un'intervista (e, per



questo motivo, ritenendo false le dichiarazioni del· _esposte nella denuncia-querela da cui è originato il presente procedimento, il PM ravvisa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di calunnia ed ha aperto un nuovo procedimento in relazione a tale ipotesi di reato a carico del ____ Poppone alla richiesta di archiviazione, sostenendo che le informazioni divulgate dall'indagata sarebbero state carpite al querelante con modalità fraudolente; l'indagata avrebbe chiesto e ottenuto dal Isoltanto una "chiacchierata informale", senza dichiarare la propria professione e senza informarlo della presenza di una telecamera nascosta, salvo poi registrare e diffondere le confidenze a cui il si era lasciato andare L'opponente sostiene che le informazioni confidando nella riservatezza della riportate dall'indagata, non solo erano state estorte con l'inganno, ma erano lesive della dignità e della reputazione e soprattutto erano prive di interesse per l'opinione pubblica, essendo non essenziali e non strettamente funzionali a soddisfare un interesse pubblico, per cui non erano stati rispettati i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, mancando, in particolare, il requisito dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse Nella sua memoria, la difesa dell'indagata evidenzia che dalle dichiarazioni rese da i sapeva che la risulta provato che il **€**_____ e da′ ______ i giornalista e che aveva voluto concederle un'intervista. Era stata utilizzata una telecamera non avrebbe potuto dimostrare nascosta solo perché, se non fosse stata utilizzata, la che le dichiarazioni fatte nell'intervista provenivano da una determinata fonte e perché, se si fosse limitata a riferire che alcuni carabinieri indagati le avevano detto determinate cose, la notizia avrebbe avuto una portata del tutto differente, per cui le immagini televisive erano certamente essenziali all'informazione. La normativa vigente in materia di trattamento di dati personali non impone al giornalista tutti quei limiti e quegli adempimenti che gravano su altri soggetti. Il principio fondamentale applicabile all'attività del giornalista è quello secondo cui devono essere trattate informazioni che siano essenziali rispetto a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare fatti resi noti direttamente dagli interessati. Il giornalista, quindi, deve soprattutto garantire l'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, essendo essenziale l'informazione anche dettagliata che sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto e della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. Le informazioni erano state trattate e nel rispetto dei limiti dell'essenzialità dell'informazione al fine, di diffuse dalla 1 notevole rilevanza sociale, di rendere lo spettatore pienamente edotto, in modo critico ed analitico, delle opinioni espresse dai carabinieri indagati in quanto costituenti il fondamento ideologico che aveva orientato i comportamenti oggetto dell'inchiesta. Inoltre, la aveva mai celato la propria identità, seppure avrebbe potuto in applicazione dell'art 2 comma 1 del codice deontologico, e comunque, oscurando il volto dell'intervistato e camuffandone la voce, aveva utilizzato una tecnica di mascheramento idopea ad impedire l'identificazione dell'intervistato, per cui il reato non sussisteva anche perché l'Autorità per la privacy aveva precisato che, se l'intervistato non è identificato né identificabile, non si rientra nel trattamento personale di dati ed il codice della privacy non si applica. Ritiene questo Giudice che il procedimento debba essere archiviato, essendo condivisibili le argomentazioni esposte dal PM nella sua richiesta di archiviazione e dalla difesa dell'indagata nella sua memoria. sapeva che la risulta che il Ed invero, dalle dichiarazioni rese da era una giornalista ed aveva voluto fare con lei l'intervista. era un conoscente del (_ _) aveva organizzato una raccolta di firme a favore dei carabinieri indagati ed era stato contattato dalla de l'eleva realizzare un



indagati. II 🖥 ha dichiarato che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook la richiesta della sin cui si presentava come giornalista ed affermava di voler realizzare un servizio giornalistico sulla vicenda dei carabinieri indagati; che tra i suoi amici su Facebook, che quindi avevano potuto leggere quel messaggio, vi erano diversi carabinieri, tra cui lo stesso __ ; che aveva parlato che aveva messo il ____ in contatto con la' telefonicamente col il quale gli aveva detto di voler fare un'intervista con la he che lui aveva sconsigliato il dal fare una simile intervista ritenendola una cosa non opportuna; che quindi era certo del fatto che il! osse a conoscenza del fatto che la : _____ era una giornalista e che aveva intenzione di intervistarlo. Da queste dichiarazioni, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, anche perché nattivamente impegnata a favore dei carabinieri indagati provenienti da una persona (il e dello stesso _______e quindi portatrice di un interesse sostanzialmente tendenzialmente , risulta dimostrato che ile I non solo sapeva che la contrario ad accusare il era una giornalista, ma aveva anche voluto concederle l'intervista. k mentre, nella denuncia-querela, aveva affermato (falsamente) di Del resto, lo stesso ¶ za una giornalista (specificamente accusandola di "aver omesso di non sapere che la rendere nota la propria qualifica di giornalista"), ha poi ammesso, nell'atto di opposizione all'archiviazione, che era a conoscenza di tale circostanza (ha ammesso "di aver saputo che la vfosse una giornalista", peraltro continuando a sostenere falsamente di averlo saputo solo "nel momento in cui accetta di farla entrare in casa" propria, luogo dove si era svolta l'intervista). la lla diffusione televisiva delle sue dichiarazioni. Vi era, quindi, il consenso del Più in generale, va evidenziato che, anche qualora non vi fosse stato il consenso del , la rispettato i limiti normativi entro cui i dati comunque si dovrebbe ritenere che la personali possono essere trattati nell'attività giornalistica. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che integra il reato di cui all'art. 167 comma 2 D.L.vo n. 196/03 la divulgazione per finalità giornalistiche di dati personali senza il consenso dell'interessato solo se effettuata in violazione dei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell'informazione ovvero dei principi stabiliti dal codice deontologico adottato dall'ordine professionale, cui deve riconoscersi natura di fonte normativa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 7504 del 16/7/13-18/2/14). Nel caso de quo, la diffusione dei dati personali non è stata effettuata in violazione dei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell'informazione come precisata dai principi stabiliti dal codice deontologico... Ciò risulta evidente se si considera il contenuto delle dichiarazioni che erano state rese dal nel corso dell'intervista e se si valuta tale contenuto in rapporto al tipo di reati che erano oggetto del procedimento in cui il I i era indagato. delle affermazioni che erano, al tempo stesso, sia ___ infatti, aveva reso alla in sé allarmanti, soprattutto perché provenienti da un carabiniere, sia illuminanti rispetto alle motivazioni alle base dei suoi comportamenti delittuosi. Infatti, i reati che erano contestati ai carabinieri di Aulla consistevano principalmente in violenze compiute ai danni di marocchini sospettati di commettere reati. aveva affermato che "i marocchini sono bugiardi dalla nascita"; Nell'intervista, il che "loro nelle vene non gli scorre il sangue gli scorre il veleno gli scorre proprio gli scorre la bugia il marocchino è così"; che i marocchini sono "facce di merda"; che "io sono fascista", io sono "peggio" che "fascista convinto"; che "non puoi uscire in servizio con questo (mostra il codice penale) perché non lavori più" "non puoi seguire il codice penale" "se vuoi stare in

servizio televisivo sull'indagine in corso e voleva intervistare i familiari dei carabinieri



mezzo alla strada devi lavorare così" "devi essere cattivo" "perché ti mettono i piedi in faccia ti ridono in faccia".

Da queste dichiarazioni risulta evidente che la messa in onda dell'intervista al quindi la diffusione dei suoi dati personali (risultanti dal contenuto delle sue dichiarazioni) rientravano nei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell'informazione.

Infatti, l'inchiesta penale oggetto del servizio giornalistico della vaveva un'evidente rilevanza sociale: la qualità degli indagati (quasi tutti carabinieri), il numero di indagati (circa trenta), la gravità delle imputazioni (lesioni aggravate, abuso d'ufficio, falso, concussione, sequestro di persona, peculato, calunnia, ecc.) ed il fatto che, in relazione ai reati ipotizzati, erano state disposte delle misure cautelari (e quindi le ipotesi accusatorie avevano già ricevuto un primo significativo vaglio di attendibilità) rendeva evidente l'importanza delle notizie attinenti all'inchiesta che la Procura di Massa stava svolgendo ed, infatti, il procedimento aveva già avuto una considerevole eco mediatica a livello nazionale.

Per quanto, in particolare, riguarda la diffusione dell'intervista al questa era giustificata da un fondamentale interesse conoscitivo per l'opinione pubblica proprio perché, con quell'intervista, non solo si potevano comprendere le convinzioni radicate di un carabiniere ed il suo rapporto (distorto) con il principio di legalità, ma si poteva anche capire che, alla base dei reati che erano stati commessi dai carabinieri di Aulla, vi erano delle precise e radicate convinzioni, anche di natura politica.

È evidente, infatti, che, in generale, a prescindere dall'esistenza di una complessa indagine per gravi reati commessi da appartenenti ai carabinieri, il fatto stesso che un carabiniere, vale a dire una persona che dovrebbe garantire il rispetto della legge, sostenesse, con particolare convinzione, di non poter agire se non con modi illegali ("non puoi seguire il codice penale") rappresentava una notizia di estrema importanza per l'opinione pubblica e per il controllo che, in uno Stato democratico fondato sul rispetto della legalità democratica, questa deve esercitare sull'operato dei pubblici poteri.

Ciò valeva ancor più nel caso in esame, nel quale numerosi carabinieri, e tra loro anche l'intervistato erano indagati per gravi reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni ed in particolare anche per reati di violenza commessi ai danni di cittadini marocchini.

În questo caso, infatti, era ancor più incontrovertibilmente evidente l'interesse dell'opinione pubblica a conoscere determinate motivazioni, motivazioni di stampo decisamente politico e razzista, proprio perché tali motivazioni apparivano evidentemente alla base dei reati che erano stati commessi.

In altre parole, l'importanza della diffusione televisiva delle dichiarazioni delé stava proprio nel valore aggiunto apportato da quell'intervista rispetto alle notizie fino a quel momento già note a proposito dell'inchiesta sui carabinieri di Aulla: con quell'intervista, si comprendeva che le violenze di cui i carabinieri si erano resi protagonisti non potevano essere considerate episodi occasionali, frutto di sporadici momenti di tensione o di un transeunte stato di stress o di difficoltà lavorative episodiche da parte dei carabinieri; derivavano, invece, da una specifica ideologia di tipo razzista, di cui il carabiniere intervistato era convinto sostenitore, che riteneva sostanzialmente lecito agire nell'illegalità nell'attività lavorativa di carabiniere ritenendo quella modalità lavorativa come l'unica possibile e che in particolare riteneva del tutto legale picchiare delle persone per il solo fatto di essere cittadini marocchini.

Il rispetto dei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell'informazione risulta evidente anche alla luce dei principi stabiliti dal codice deontologico dei giornalisti (a cui, si è già detto, che deve riconoscersi natura di fonte normativa).

Infatti, tale codice prevede che, "nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale



ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche ... il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione" (art. 5), "la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblice o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa déscrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" (art. 6). Nel caso in esame, i dati personali divulgati, attinenti a opinioni politiche e ad ideologie razziste, erano essenziali all'informazione dell'opinione pubblica proprio perché dalle parole dell'intervistato era possibile capire, meglio che in qualsiasi altro modo, il reale modo di pensare dei carabinieri che avevano commesso i reati ed il fatto che, alla base dei loro comportamenti delittuosi, vi era una precisa ideologia politica. La divulgazione dell'intervista non contrastava con la tutela della sfera privata dell' perché quel tipo e quella modalità di informazione erano indispensabili per far capire all'opinione pubblica le ragioni e le motivazioni che avevano spinto i protagonisti delle vicende oggetto dell'inchiesta a commettere determinati gravi reati. si è mossa anche entro i limiti di cui all'art. 1 del citato codice deontologico. Tale norma, infatti, prevede che "il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa". Lla propria identità e la propria Nel caso in esame, la . ha reso nota al professione di giornalista televisiva. Così come ha anche reso nota la finalità della raccolta dei dati, consistente nel realizzare un'intervista giornalistica sui fatti oggetto dell'indagine che coinvolgeva i carabinieri di Aulla. Pcon una telecamera. Ma Ha, invece, tenuto nascosto il fatto che stava riprendendo il tale modalità non solo era necessaria per provare la provenienza delle dichiarazioni ma era lecita ai sensi dell'art. I cit. in quanto indispensabile perché altrimenti sarebbe stato impossibile l'esercizio della funzione giornalistica. In particolare, ciò era indispensabile perché, se non fosse stata mandata in onda un'intervista, è ragionevole presumere che, considerata la notoria immagine generalmente positiva dei carabinieri nell'opinione pubblica, gran parte di essa non avrebbe creduto ad una notizia diffusa semplicemente raccontando tenuto conto della estrema gravità delle affermazioni quello che era stato detto dal da lui rese in quell'intervista. In altre parole, è presumibile che proprio la notevole gravità ele avrebbe rese inattendibili agli occhi di una significativa delle affermazioni del. parte dell'opinione pubblica proprio per l'immagine notoriamente positiva dei carabinieri nella gente comune. La messa in onda di un filmato, in cui il carabiniere faceva quelle affermazioni, era invece essenziale e decisiva proprio allo specifico fine di dimostrare l'attendibilità di quella notizia. Inoltre, quella modalità era indispensabile perché solo con un'intervista si potevano rendere compiutamente i toni e la convinzione con cui il aveva fatto determinate affermazione e, quindi, solo in tal modo, era possibile raccontare i fatti nella maniera il più possibile completa ed aderente al vero. rientra pienamente in quel In definitiva, il servizio giornalistico realizzato dalla giornalismo di inchiesta di cui la Cassazione ha più volte evidenziato l'importanza in un sistema democratico, quale "espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica, corollario dell'art. 21 Cost.". Infatti, vi era un oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di determinati fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti. Non risulta che la giornalista abbia utilizzato un linguaggio non rientrante nei limiti della continenza e correttezza verbale. Non sono state



violate le regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

deve ritenersi infondata. Pertanto, la notizia di reato a carico della

Peraltro, deve evidenziarsi, ad abundantiam, che, qualora si ritenesse sussistente l'elemento oggettivo del reato per cui si procede, comunque sarebbe insussistente l'elemento psicologico. Infatti, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 167 comma 2 D.L.vo 196/2003 prevede il requisito del nocumento. La giurisprudenza più recente ha precisato che trattasi di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità (cfr. Cass. 40103/15; Cass. 15221/17). Quindi, per la sussistenza del reato, è necessario che l'agente abbia voluto anche il nocumento alla p.o. Nel caso in esame, tuttavia, non sembra potersi sostenere che la in particolare volesse tale nocumento, essendosi, invece, attivata per tutelare il oscurando il suo volto nelle immagini che erano state diffuse in televisione.

Pertanto, la notizia di reato appare infondata anche sotto questo ulteriore profilo.

Si evidenzia, infine, che le investigazioni proposte dall'opponente non appaiono idonee a pervenire a conclusioni diverse, non essendo più concretamente possibile acquisire l'integrale filmato originale (essendo stato cancellato e sovrascritto per la parte non mandata in onda) e così come, per quanto riguarda risultando già in atti i messaggi telefonici della ___ appare inutile avendo il l'eventuale assunzione a s.i.t. del era una giornalista e dovendosi considerare l'eventuale intervista senza sapeva che la consenso (assenza di consenso comunque non dimostrata) lecita (nel caso in esame) alla luce dei principi del codice deontologico sopra esposti.

Per quanto concerne la designazione di altro magistrato a svolgere le funzioni di PM trattasi

evidentemente di provvedimento non di competenza di questo GIP.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 e ss. c.p.p., rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Massa, 24/4/18

Il Giudice per le indagini preliminari